

Ed invero, l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, perché ammessa soltanto per determinati vizi in procedendo e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti indicati dalla citata norma; tale impugnazione non introduce un giudizio di appello che abilita in ogni caso il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla disposizione citata, come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando; soltanto nel caso di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo iudicium rescissorium; a questo riesame subordinato di merito è possibile giungere soltanto se sia risolta in via preliminare la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente al ricorso per cassazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi; l'impugnazione, pertanto, non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.

Tanto premesso, l'attrice ha evidenziato ed allegato i seguenti vizi di nullità del lodo arbitrale:

== 1) **"Nullità del lodo per violazione dell'art.829 comma 1 nn. 9), 11) e 12) CPC in relazione all'art.816 bis commi 1 e 3 CPC"**.

Si sostiene che la controparte non avendo depositato sin dall'inizio tutta la documentazione indicata nella domanda di arbitrato, aveva impedito di prendere piena cognizione delle ragioni della domanda e dell'esistenza di documenti che poi sarebbero stati contestati di falsità portando al promovimento di un distinto giudizio ordinario per querela di falso innanzi al Tribunale di Roma posto a fondamento di specifica istanza/eccezione di sospensione del giudizio arbitrale ex art.295 c.p.c.; tutte questioni non affrontate dal lodo e quindi comportanti la sua nullità anche per violazione delle regole di diritto.

Il motivo di impugnazione non ha fondamento perché nessuna delle previsioni indicata dall'attrice risulta violata; in particolare nessuna violazione del contraddittorio si era materializzata nel giudizio arbitrale posto che la CSN dopo l'inniziale domanda di arbitrato aveva notificato alla controparte la nomina del suo arbitro e formulava le sue domande e richiesta al costituendo Collegio arbitrale senza sollevare alcuna questione in ordine alla produzione documentale, e concludendo con specifiche domande valide per l'intero contesto della res devoluta agli arbitri, in tal modo accettando il contraddittorio; senza alcun rilievo per le successive attività svolte nel corso del giudizio e legate a valutazioni ulteriori compiute senza alcuna compromissione dei suoi diritti di difesa, valendo anche in questo ambito la regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo (si veda in termini generali Cass. civ., sez. I, 31-01-2007, n. 2201: *"Anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio - il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti - non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829 n. 9, c.p.c. - e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata della pronuncia definitiva - implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo"*).



Per ciò che riguarda, poi, la valenza dei documenti impugnati di falsità e del collegato giudizio di falso, in relazione anche alla mancata sospensione del giudizio arbitrale, rileva il Collegio che il tutto rientrava nelle scelte e facoltà del giudice arbitrale non risultando violate norme di legge a valore inderogabile (essendo ben noto come la scelta di sospendere il giudizio rientri nei poteri del giudice e così anche dell'arbitro, affidate a valutazioni discrezionali); peraltro di quei documenti gli arbitri avevano espresso una valutazione di inutilizzabilità in concreto che rende la questione del tutto irrilevante.

Con il motivo 1b) si impugna il lodo per "**mancata ammissione di mezzi di prova, violazione del principio del contraddittorio e contraddittorietà delle disposizioni**".

Si sostiene, in pratica, che le scelte istruttorie del Collegio arbitrale avrebbero leso i diritti al contraddittorio della parte convenuta in arbitrato, e che le motivazioni nel merito della decisione assunta sarebbero contraddittorie in relazione alle emergenze processuali, anche non contestate inter partes.

Il vizio è insussistente.

Per quanto riguarda l'aspetto della violazione del contraddittorio (determinato dalla mancata ammissione di prove richieste o dalla riduzione delle stesse, e dalla mancanza di motivazione in merito) deve osservarsi che nel caso in esame, vertendosi in ipotesi di arbitrato equitativo, la valutazione di tale aspetto del contendere va condotta in modo necessariamente più legata al concreto, sebbene, in termini generali, "*va confermato che allorché le parti non abbiano previsto l'applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l'aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte*" (così Cass. civ., sez. I, 29-09-2015, n. 19311).

A parte questa premessa generale, la questione di nullità sollevata non è fondata anche perché la violazione del contraddittorio è cosa ben diversa dal risultato concreto che una parte abbia a veder conseguito per effetto delle scelte compiute dal giudice nella conduzione istruttoria del procedimento, sulla cui base poi venga emesso il provvedimento conclusivo del medesimo; il tutto rientrando nella competenza istituzionale degli arbitri ed essendo un portato specifico del giudizio demandato agli stessi per una libera scelta delle parti. Essendo ben noto che nell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non può essere contestata la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri; in forza dello stesso principio, il controllo del giudice dell'impugnazione non può assolutamente concretarsi in una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di verifica circa l'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (v. Cass. civ., sez. I, 08-06-2007, n. 13511; Cass. civ., sez. I, 10-07-2013, n. 17097).

Le stesse considerazioni valgono per l'ulteriore vizio denunciato sub **n.1c)** ("**mancata escussione delle prove ammesse, violazione del principio del contraddittorio e contraddittorietà delle disposizioni**") in quanto le ragioni di censura sono sostanzialmente identiche ed hanno anche qui lo scopo di tendere ad una contestazione della valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.



Una volta pronunciato il provvedimento conclusivo del procedimento arbitrale, tutte le questioni che si riferiscono alla decisione emessa (che assorbe e rende prive di autonomia le decisioni istruttorie precedenti), attengono alla valutazione dei fatti e delle prove acquisite dal giudice arbitro e non possono essere tacciate di violazione di legge o del contraddittorio proprio perché strettamente legate ai poteri ed alle facoltà istituzionalmente affidate agli arbitri.

Trovando applicazione il condivisibile principio giurisprudenziale che afferma che *"nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno e, quindi, anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, opportunamente adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, va inteso nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento medesimo, la possibilità di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione; nel giudizio arbitrale, pertanto, il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse"* (Cass. civ., sez. II, 26-05-2015, n. 10809; Cass. civ., sez. I, 17-02-2011, n. 3917: *"Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale"*).

Ed analoga sorte ha anche il vizio sub **1d**) - **"violazione del principio del contraddittorio ed omessa pronuncia su domande proposte dalle parti, inosservanza dell'art.115 comma 1 c.p.c. in relazione ai documenti non oggetto di contestazione ed omessa valutazione delle circostanze presupposto del contratto"**) poichè in forza dello stesso principio, il controllo da parte del giudice dell'impugnazione non può assolutamente concretarsi in una rivalutazione dei fatti, nemmeno in via di verifica circa l'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri, né può riguardare il convincimento espresso dagli arbitri sulla correttezza e congruità della valutazione degli elementi istruttori acquisiti e sulle scelte valutative sottese al potere di cui all'art.115 c.p.c. che anche gli arbitri hanno insito nella competenza loro attribuita dalle parti della convenzione di arbitrato, salvo prova che nella convenzione non vi fossero state specifiche limitazioni al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. I, 07-03-1995, n. 2657: *"la nullità del lodo per violazione di norme processuali (nella specie, l'art. 115 c.p.c.), ai sensi dell'art. 829 n. 7 c.p.c., può verificarsi solo alla duplice condizione che non siano state rispettate le forme, di cui le parti o gli stessi arbitri abbiano previsto l'osservanza, e se tali forme siano prescritte a pena di nullità; pertanto, in mancanza di predeterminazione nel compromesso o nella clausola compromissoria delle regole processuali da porre a base del procedimento, gli arbitri sono liberi di deciderne la struttura e l'articolazione, salvo l'obbligo di assicurare il rispetto del diritto di difesa delle parti"*).

Con il vizio di nullità **sub 2** ("nullità del lodo ex art.829 comma 4 n° 2 CPC, in relazione al disposto dell'art.819 bis CPC") si contesta che gli arbitri avessero violato gli ambiti della competenza arbitrale nel non aver sospeso il relativo giudizio in pendenza di quello sulla querela di falso, così violando l'art.819 bis n. 2 c.p.c..

Il vizio è insussistente.



Come già evidenziato in precedenza, a prescindere dalla valutazione sull'obbligatorietà della sospensione di cui all'art. 819 bis c.p.c., gli arbitri ebbero a decidere il lodo senza fondare la decisione sui documenti impugnati di falso.

E comunque l'art. 819 bis c.p.c. (rubricato come "sospensione del procedimento arbitrale") ha il solo scopo di disciplinare e prevedere i casi in cui gli arbitri possono sospendere il loro giudizio, senza aver fissato un obbligo di sospensione la cui violazione comporta la nullità del lodo in via automatica, essendo sempre rimesso agli arbitri la valutazione in concreto del se provvedere alla sospensione "con ordinanza motivata" nei casi previsti.

Per concludere il rigetto dell'impugnazione determina, in ossequio ai principi della soccombenza, la condanna delle società impugnante alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i vigenti parametri dettati dal d.m. 55/2014 (valore controversia tra € 52.000,01 e 260.000,00; tre fasi processuali e valori medi di tabella).

Infine, rilevato che l'impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l'art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), di conseguenza, la parte attrice é tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Infatti in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per la parte che propone l'impugnazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), è previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 1° gennaio 2013, come il presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Roma,
Terza Sezione Civile,

definitivamente pronunciando sull'impugnazione ex art.828 c.p.c proposta CSN Centro Studi Non Profit nei confronti di F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva , così decide:

1) rigetta l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale sottoscritto in Roma, il 14.03.2016, dal Collegio Arbitrale - composto dall'avv. Vincenzo Lanzaolo, dall'avv. Ettore Atzori e dall'avv. Giovanni Bruno - nominato nella controversia promossa dalla F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva nei confronti della CSN Centro Studi Non Profit;

2) condanna la attrice alla rifusione delle spese del presente procedimento nei confronti della convenuta F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva che liquida in 9.515,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia - come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Così decisa in Roma il 10 settembre 2018.

Il Presidente, est.
(dott. Giuseppe Lo Sinno)

